

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 13 marzo 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 36 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9".

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tredici del mese di marzo
alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno
vice presidenti i sigg.
segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	sì		27) Monfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	sì	
4) Apile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pullì dr. rag. Emillo <i>La prof. Michele</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele <i>Caratatore prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Terricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9".

Dà la parola al relatore per la Prima commissione consiliare permanente, prof. Matteo Fantasia.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare l'articolo unico della legge:

"L'art. 2 della legge regionale 5.9.1972, n. 9, è sostituito dal seguente:

I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 2.7.1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657 e dell'articolo unico del D.P.R. 23.2.1968, n. 819, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

1^ - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte).

2^ - Zona omogenea del sub - Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casatnuovo Montenotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlatino (parte).

3^ - Zona Omogenea del sub - Appennino Dauno Meridionale, comprendente i

Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S. Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle S. Vito (tutto).

4^a - Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

5^a - Zona omogenea della Murgia Sud-Orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che il consigliere Clemente ha richiesto l'urgenza per la legge in questione. Il Presidente la pone, quindi, ai voti.

E' approvata con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9", nel testo che segue, composto di n. 2 articoli

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 5.9.1972, n. 9, è sostituito dal seguente:

II territori della Regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14, 15 della legge 2.7.1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657 e dell'articolo unico del D.P.R. 23.2.1968, n. 819, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

1[^] - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte).

2[^] - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casavecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlatino (parte).

3[^] - Zona Omogenea del sub-Appennino Dauno Meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S. Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggione (tutto), Celle S. Vito (tutto).

4[^] - Zona omogenea della Murgia Nord-Occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

5[^] - Zona omogenea della Murgia Sud-Orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura